

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 683

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa del senatore COPPI*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1992

---

Norme relative alla vinificazione di uve a duplice attitudine  
prodotte nella provincia di Bari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le aziende agricole, in questi ultimi anni, stanno subendo un continuo e progressivo regresso; tutto il comparto è in forte agitazione ed a stento si riesce a portare in pareggio il bilancio delle aziende stesse.

Anche le culture specializzate che avevano garantito, in questi anni, una certa redditività stanno avvertendo una crisi profonda.

Il settore viticolo pugliese ed in modo particolare quello della provincia di Bari, contraddistintosi sempre per la sua grande capacità di produrre uva da tavola di ottima qualità, versa in condizioni pietose.

L'incapacità di allestire un'adeguata rete commerciale, insieme ad una inequivocabile situazione nazionale che penalizza attraverso un alto costo del lavoro e del denaro le singole aziende, sta progressivamente danneggiando questo settore.

È indispensabile, da parte nostra, prendere in considerazione due tipi di interventi atti a risolvere queste problematiche: i primi, di natura straordinaria, da realizzare nel più breve tempo possibile, i secondi da studiare e approfondire in un'ottica di medio e lungo termine.

Il presente disegno di legge, che viene sottoposto all'esame del Senato della Repubblica per la sua approvazione, intende fornire una parziale soluzione alla crisi della viticoltura da tavola pugliese.

In particolare, appare opportuno estendere ad uve di varietà prodotte nella provincia di Bari le statuizioni di cui ai decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 e 31 agosto 1976 e dell'8 agosto 1977, recanti disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Infatti, il progressivo aumento della produzione di uva da tavola in provincia di Bari e la concomitante crisi commerciale del prodotto destinato al consumo fresco danno come unica alternativa ai viticoltori baresi quella della distillazione obbligatoria.

Pertanto, attraverso questo disegno di legge, si cerca, in analogia a quanto già è avvenuto per altre province viticole come quelle di Latina e di Chieti, di considerare la possibilità di vinificare in provincia di Bari una parte di queste uve a duplice attitudine, come le varietà «Primus», «Italia» e «Matilde», ed immetterle sul mercato dei mosti-vini come mosti provenienti da uve da tavola, oltre che creare dei vini specifici di tale provenienza.

Naturalmente, dette uve vinificate dovranno essere necessariamente accompagnate da una certificazione di base, atta a prevenire qualsiasi fenomeno di illecita commercializzazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977, sono estese ai vini provenienti dalla trasformazione di uve appartenenti alle varietà «Primus», «Italia» e «Matilde», prodotte nella provincia di Bari in quantità eccedenti quella normalmente impiegata nella vinificazione di 100 quintali per ettaro.